



Comune di Tufillo

Provincia di Chieti

ORDINANZA N. 22

OGGETTO: ORDINANZA ANTINCENDIO BOSCHIVO STAGIONE ESTIVA 2026

VISTA la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti - Gabinetto del Prefetto - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico relativa all'attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 - individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia Urbano-Rurale e ai rischi conseguenti";

VISTA l'Ordinanza del 22/06/2026 n. 01/APC/2026 del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Autorità di Protezione Civile relativa alla campagna antincendio boschivo 2026, con la quale:

- ha dichiarato lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nel periodo dal 22 giugno 2026 al 15 ottobre 2026 sull'intero territorio regionale;

- ha fissato quale data di apertura della campagna antincendio annuale il giorno 6 luglio 2026 e quella di chiusura il giorno 13 settembre 2026 sull'intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;

VISTO il D.lgs. n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTI i devastanti incendi che si sono verificati in Francia e in Spagna;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 secondo il quale: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti....."*;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 secondo il quale: *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

RITENUTO pertanto che sussista una contingente situazione di urgenza atta ad adottare il presente provvedimento per la tutela della pubblica incolumità nella situazione concreta del territorio comunale, dovuta anche alle presenti condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali ed elevate temperature che favoriscono ulteriormente il propagarsi di incendi, nonché alle particolari caratteristiche del territorio che vedono la presenza di numerosi terreni non coltivati e il rischio concreto di incendi;

VISTI:

- il D. Lgs. n.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
- la Legge n.353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;
- il D. Lgs. n.152/2006, Testo Unico Ambiente;
- il R.D. n.3267 del 30.12.1923, Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- il D. Lgs. n.1/2018, Codice di Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza N.01/APC/2026 del Presidente della Regione Abruzzo;

per tutto quanto sopra ai sensi del dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

ORDINA

Al fine di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio come sopra individuato, FINO AL 15 OTTOBRE 2026, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e recepito dalla L.R. n° 3 del 04/01/2014 al capo III articoli dal 52 al 56), ovvero nelle aree immediatamente adiacenti ad esse, si fa assoluto divieto di:

- accendere e bruciare residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale;
- accendere fuochi all'aperto (ad esclusione di quelli accesi in strutture opportunamente attrezzate come cucine all'aperto e barbecue);
- gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme;
- usare all'aperto apparecchiature a fiamma libera e/o elettrica;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti secchi di ogni genere e/o facilmente infiammabili nelle aree limitrofe a fabbricati e sui terreni incolti;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, salvo apposita autorizzazione;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di provvedere ad effettuare interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo al taglio di sterpaglie e cespugli, arbusti, residui di coltivazione e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile nonché al taglio di siepi vive, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

Il divieto assoluto previsto nella legge forestale regionale di non bruciare la vegetazione spontanea nel periodo dichiarato dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi nel periodo dal 22 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026 fatte salve proroghe e/o l'emissione di specifici decreti;

L'efficacia della presente ordinanza contingibile e urgente è automaticamente prorogata nel caso di proroga espressa dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi da parte della Regione Abruzzo. In tal caso l'efficacia della presente ordinanza coincide con la data di scadenza della proroga regionale;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Tuffillo e sia data la massima pubblicità attraverso tutte le modalità di comunicazione al pubblico;
- che, gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza;
- la presente ordinanza è valida nel periodo stabilito dalla direttiva del Ministro della Protezione Civile e per la gestione dell'attività antincendio boschivo Stagione 2026 (dal 15 giugno al 15 ottobre);

AVVISA

che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 c.p.;

La presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Chieti;
- al Dipartimento della Protezione civile Regione Abruzzo;
- al Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Sinello;
- al Comando Provinciale VV.FF.;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fresagrandinaria;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gissi;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto nel termine di trenta giorni ovvero ricorso al TAR competente per territorio entro sessanta giorni.

TUFFILLO, 31/07/2026

IL SINDACO
Prof. Ernano Marcovecchio